



Emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo

A.G. 76

10 aprile 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto legislativo
Atto del Governo:	76
Titolo:	Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2015/757, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo
Norma di riferimento:	articolo 2 della legge 25 ottobre 2017, n. 163
Relazione tecnica (RT):	presente

Finalità

Lo schema di decreto legislativo – adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 2 della legge n. 163/2017 (legge di delegazione europea 2016-2017) – reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2015/757, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo.

L'articolo 2 della legge n. 163/2017 delega il Governo ad emanare decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative. La delega deve essere esercitata ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234/2012 (secondo tale norma al fine di assicurare la piena integrazione delle norme UE nell'ordinamento nazionale, la legge di delegazione europea delega il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti UE) e in coerenza con i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge. Fra questi ultimi si segnalano la previsione di nuove fattispecie di reati contravvenzionali e di illeciti amministrativi, sanzionate con la pena pecuniaria dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto sino a tre anni.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Il provvedimento in esame è quindi corredato di un'apposita clausola di invarianza finanziaria (art. 5) in base alla quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni provvedono agli adempimenti conseguenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articoli da 1 a 6: definiscono il campo di applicazione del decreto, facendo rinvio alle disposizioni del Reg. (CE) n. 2015/757/UE, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride	La relazione tecnica afferma che con il decreto in esame si dà attuazione all'articolo 20 del regolamento 2015/757 sugli obblighi di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di CO ₂ generate dal trasporto marittimo,

carbonica generate dal trasporto marittimo (articolo 1), prevedono le singole fattispecie per cui si dispone il regime sanzionatorio, concernenti la responsabilità dell'armatore o qualsiasi altra persona fisica, giuridica o ente collettivo che ha assunto l'esercizio della nave, relative alla violazione degli obblighi di monitoraggio delle emissioni di CO₂ (articolo 2) e alla violazione degli obblighi di comunicazione della relazione sulle emissioni di cui all'articolo 11 del Regolamento (articolo 3).

All'articolo 4 si attribuisce la competenza ad irrogare le sanzioni previste al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, quale autorità nazionale competente, anche per la contestazione della violazione, mediante verbale di accertamento. Al Comitato viene attribuita anche l'attività di contestazione e notifica del verbale di accertamento ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 689/1981 (articolo 4, comma 3).

L'attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni è esercitata dal Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera che redige il relativo verbale, trasmesso entro i successivi 15 giorni al Comitato nazionale sopra citato (articolo 4, comma 2).

Si prevede che i proventi delle sanzioni siano versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, affinché vengano riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni del gas ad effetto serra (articolo 4, comma 4).

Infine, l'articolo 5 reca la clausola per cui dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati svolgono le relative attività con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

attraverso la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie per i casi di mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio, correlate all'inadempienza totale o parziale, e di comunicazione delle emissioni.

In particolare, la RT afferma che la finalità del presente schema di decreto legislativo è collegata alla necessità che tutti i settori dell'economia, compreso quello del trasporto marittimo internazionale, concorrano alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. A tali fini, il Regolamento ha previsto obblighi di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di CO₂ generate dal trasporto marittimo a carico delle società responsabili delle navi che svolgono attività di trasporto. Inoltre, l'articolo 20, comma 1, del Regolamento prevede che gli Stati membri istituiscano un sistema di sanzioni per il mancato rispetto dei suddetti obblighi di monitoraggio e comunicazione di cui agli articoli da 8 a 12 del Regolamento medesimo e adottino tutte le misure necessarie per garantire che tali sanzioni siano effettivamente irrogate.

In particolare, per quanto riguarda le fattispecie sanzionabili, la RT afferma che le stesse sono già state tipizzate nel Regolamento e l'adeguatezza e proporzionalità delle sanzioni è stata garantita mediante limiti edittali stabiliti in funzione della gravità delle condotte, sicché lo schema di decreto legislativo rispetta, altresì, il livello minimo di regolazione europea.

La RT prosegue descrivendo il contenuto dell'articolo 4, in cui si prevede, ai fini del procedimento sanzionatorio, l'applicazione, in via generale e per quanto compatibili, delle disposizioni della legge n. 689/1981. Inoltre, si attribuisce l'attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, che, ai sensi dell'art. 135 del D. lgs n. 66/2010, e dell'articolo 3 della legge n. 84/1994, dipende funzionalmente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, esercitando funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero, ivi comprese le azioni di prevenzione e di repressione di tutti i tipi di inquinamento marino, anche di origine atmosferica generato dalle navi. Lo svolgimento di tali compiti sarà pertanto assicurato mediante le strutture già esistenti e le risorse umane disponibili, idonee e sufficienti per lo svolgimento delle attività ivi previste, senza che dall'attuazione del provvedimento possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT poi ribadisce la previsione secondo cui il

verbale di constatazione è trasmesso entro 15 giorni al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, quale autorità nazionale competente (articolo 4, comma 2). A tale Comitato sono attribuite le attività di contestazione e notifica del verbale, in quanto organismo già istituito ai sensi dell'art. 4 del D.lgs n. 30/2013, e designato per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE. Anche in questo caso, dunque, le attività descritte saranno svolte senza la necessità di costituire alcuna nuova struttura, bensì con le risorse umane e strumentali disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le sanzioni introdotte con il presente schema di decreto legislativo riguardano l'inosservanza degli obblighi derivanti dagli articoli da 8 a 12 del Regolamento (UE) 2015/757 e costituiscono un sistema sanzionatorio interamente nuovo, che non presenta carattere ricognitivo di preesistenti sanzioni, non essendo già previsto, a legislazione vigente, un apparato sanzionatorio per i casi di violazione degli obblighi di cui al citato Regolamento.

In merito ai profili di quantificazione, si prende preliminarmente atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, secondo cui le amministrazioni interessate (Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera e Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto) provvedono agli adempimenti introdotti dal decreto in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come stabilito dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5.

Per quanto riguarda, invece, l'individuazione del "Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto" quale autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nella materia disciplinata dal decreto in esame, si rileva che la relazione tecnica si limita ad affermare che tali attività saranno svolte senza la necessità di costituire alcuna nuova struttura, bensì con le risorse umane e strumentali disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In merito sarebbe dunque utile acquisire ulteriori elementi volti a confermare che i predetti nuovi adempimenti possano effettivamente essere fronteggiati nel quadro delle risorse disponibili.

In merito ai profili di copertura finanziaria, in considerazione del contenuto dell'articolo 5, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica, sostituendo le parole: "Disposizioni finanziarie" con le seguenti: "Clausola di invarianza finanziaria".

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera dei deputati

Senato: Nota di lettura n. 68

Camera: Nota di verifica n. 90

Camera Servizio Bilancio dello Stato bs_segreteria@camera.it - 066760-2174

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
VQAG076